

"STATUTO DELLA FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER - E.T.S.

Articolo 1

La "FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER - E.T.S." ha sede nel Comune di Firenze.

Articolo 2

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto e/o sostegno istituzionale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer denominata "Ospedale Pediatrico Meyer" (d'ora in poi per brevità indicato anche come "Meyer"), in linea con quanto riportato nei documenti programmatici dell'Azienda stessa. In particolare gli ambiti di operatività sono:

- sostegno alle attività di ricerca scientifica svolte dal Meyer; in particolare, supporto allo sviluppo dell'attività di ricerca sulle tematiche del bambino ospedalizzato e sugli aspetti collegati a queste;
- supporto all'impegno del Meyer per migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'assistenza dei bambini e delle famiglie;
- promozione della cultura della salute globale della persona malata
- sostegno alla formazione del personale del Meyer;
- raccolta fondi e connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti di auguri, ecc.) nonché ogni attività prevista dall'art. 7 c.1 e 2 del D.Lgs.117/2017, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";
- sviluppo di iniziative di radicamento del Meyer sul territorio;
- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione;

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5 del D.Lgs.117/2017 comma 1 lett.a,b,c,d,g,h,i. La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi. Tali attività diverse, così come previste all'art.6 del D.Lgs.117/2017, devono intendersi quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Nei suddetti limiti, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal quartiere di civile abitazione posto in Firenze, Via Masaccio n. 222. Il valore dell'immobile è pari ad euro 224.658,75 (duecentoventiquattromilaseicentocinquantotto virgola settantacinque), quale risulta dalla perizia estimativa

giurata dal geometra Massimo Matteini presso la Pretura Circondariale di Firenze in data 27 giugno 2000.

La composizione e la consistenza del patrimonio potranno essere successivamente modificate o integrate: - da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;

-da eventuali contributi pubblici;

-dalla destinazione del risultato di periodo.

- da ogni attività di raccolta fondi realizzata ai sensi dell'art.7 c.2 del D.Lgs.117/2017.

- da entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del capitale di dotazione iniziale, determinato in euro 224.658,75 (duecentoventiquattromilaseicentocinquantotto virgola settantacinque).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per finalità di cui al precedente articolo 2.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi sia con le rendite dei beni di cui sopra sia attraverso l'apporto e la collaborazione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer consistente nell'utilizzo di strutture ed attrezzature dell'Ospedale sia con eventuali altri contributi, sia con fondi e/o proventi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione, da lasciti, donazioni ed elargizioni, ecc. di soggetti privati, di Amministrazioni, di Enti pubblici e di ogni altro soggetto dotato o meno di personalità giuridica.

Articolo 4

La Fondazione è posta sotto la tutela morale di un Comitato di Garanti con funzione di Comitato Etico costituito da 3 (tre) membri nominati da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e resta in carica per 3 (tre) anni. Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza delle attività della Fondazione rispetto ai valori perseguiti.

Il Comitato dei Garanti redigerà un Regolamento Interno che sarà il punto di riferimento per lo svolgimento della propria attività.

Il Comitato dei Garanti esprime il proprio parere non vincolante sugli argomenti per i quali è interpellato, tutte le volte che almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione o il Presidente ne faccia richiesta.

Il ruolo di Garante è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri esterni all'Ospedale Pediatrico Meyer e alla Fondazione, scelti tra soggetti con specifici valori ed ampiezza etica con qualificazione ed esperienza in alcuni tra i seguenti settori: 'organizzazione amministrativa, sanitario, ospedaliero, ricerca scientifica o contabilità, bilancio e controllo interno, ovvero si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico nonché nelle professioni.

I membri possono essere rieletti.

I membri del Comitato dei Garanti prestano la propria opera gratuitamente.

Articolo 5

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Comitato dei Garanti.

Articolo 6

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.

In casi di particolare urgenza il Presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili o opportuni nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli poi tempestivamente alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Il Presidente è nominato e revocato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e rimane in carica per tutto il tempo in cui resterà in carica il Direttore Generale dell'Ospedale.

Il Presidente può altresì nominare procuratori e delegati esterni per atti o categorie di atti.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile da dieci a sedici stabilito dal Presidente stesso nei limiti e in conformità a quanto indicato nel successivo comma.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a. un membro designato dalla Regione Toscana
- b. un componente designato dal Sindaco del Comune di Firenze
- c. dall'Assessore alla Sanità della Regione Toscana, o suo delegato, in caso di assenza o impedimento.
- d. dall'Assessore alla Sanità del Comune di Firenze o soggetto da questi designato

e. un rappresentante eletto dal Coordinamento dell'Associazione dei genitori;

f. gli altri componenti sono nominati dal Presidente della Fondazione.

I consiglieri rimangono in carica per tre anni con esercizio pieno dei poteri finché non sono sostituiti e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la nomina del numero minimo dei Consiglieri.

Il Presidente può cooptare, nei limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i membri di sua competenza i quali andranno a scadere contestualmente al Consiglio di Amministrazione in carica.

Laddove nel triennio di carica venga meno per qualunque motivo uno o più membri si osservano le seguenti disposizioni:

i) qualora si tratti di uno dei consiglieri di cui alla lett a, b, c, d del secondo comma del presente articolo spetterà all'organo rispettivamente competente procedere alla sostituzione del consigliere venuto meno;

ii) negli altri casi, il Presidente provvederà - fermi i limiti di cui ai precedenti primo e secondo comma - alla sostituzione o alla riduzione del numero dei membri.

I membri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme con gli altri al termine del mandato del consiglio in carica.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione in carica comportano la cessazione dell'intero consiglio e la nomina di uno nuovo in conformità alle previsioni risultanti dal presente articolo.

La carica di consigliere di amministrazione, ivi comprese quelle di presidente, è gratuita.

Al momento dell'accettazione della nomina, il consigliere dovrà comunicare alla fondazione un indirizzo mail e numero fax ai quali poter fare pervenire gli avvisi di convocazione e in genere le comunicazioni a lui rivolte. Detto indirizzo di posta elettronica e fax potranno essere successivamente modificate dal Consigliere mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione e al segretario, se nominato.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre e approvare i bilanci ed i regolamenti interni.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri anche con facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti se autorizzato in tal senso all'atto della originaria delega. Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento della fondazione, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà avere luogo con avviso inviato un giorno prima rispetto alla data fissata per la riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), ed i relativi documenti devono essere conservati. I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente della Fondazione e dal segretario, ove nominato. Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il voto può essere anche espresso per corrispondenza in caso di assenza o impedimento alla partecipazione.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto al Consiglio. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza o con altre modalità che comunque assicurino la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.

Articolo 9

I libri, sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Presidente e del consiglio di amministrazione;
- il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti;
- ogni altro libro necessario a termine di legge.

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, in caso di particolari esigenze) il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e provvede al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 30 (trenta) aprile dell'anno di riferimento.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati secondo delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge

Potranno essere redatti, ai fini di monitoraggio dell'andamento della situazione, dei bilanci infrannuali.

Articolo 10

L'organo di controllo (Collegio dei Sindaci Revisori) è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio di Previsione, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili e in assenza di un organismo di vigilanza; esercita, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, la revisione legale dei conti; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci.

Possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione, per cui devono essere comunque convocati.

La convocazione potrà essere effettuata secondo le medesime modalità di cui all'articolo 8.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori durano in carica per un triennio e sono rinnovabili ai sensi dell'articolo 2400 del codice Civile.

Nei casi di legge (attualmente, art. 31 D. Lgs 117/2017) ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate, nel rispetto delle previsioni di legge, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 12

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi, ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 117/2017 ad altro/i Ente/i del Terzo settore con finalità di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente nel campo sanitario e /o della ricerca sanitaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e/o, alla sua istituzione ed operatività, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Amministrativi vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, quest'ultimo fino a quando non abrogato al termine del periodo transitorio, successivamente da quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche. La Fondazione, in attesa dell'istituzione del RUNTS e fino al termine di cui all'art.104 c.2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), rimane iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS,; le disposizioni del presente statuto, laddove incompatibili con il dettato del D.Lgs.460/1997, sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104(entrata in vigore) c.2 del C.T.S. sopra richiamato.";

- di conferire al Presidente Donzelli Gianpaolo, come sopra generalizzato, ogni potere necessario ed utile al fine di conseguire la qualifica di ETS e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, anche apportando all'atto costitutivo ed allo statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente punto all'Ordine del giorno alle ore_ quindici e minuti trenta.

Ai fini delle agevolazioni fiscali, viene espressamente richiesta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017), in relazione all'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie.

La Parte dichiara di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta del Comparente, è stato da me letto a esso Comparente che lo ha approvato e confermato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su sedici pagine di cinque fogli, viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore quindici e minuti quarantacinque.

F.to: Gianpaolo Donzelli

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)